REGOLAMENTO (CEE) N. 2033/76 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1976

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie della Tunisia (1), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, delle lettere scambiate,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie dell'Algeria (2), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, delle lettere scambiate,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie del Marocco (3), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, delle lettere scambiate,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione ; che tale importo debba essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato ;

considerando che gli accordi sono entrati in vigore il 1° luglio 1976 ; che risulta opportuno, conformemente al disposto del paragrafo 3, ultimo comma, delle lettere, fissare l'importo da detrarre per il mese di luglio sulla base degli elementi mobili applicabili ai prodotti della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune nei mesi di marzo, aprile e maggio 1976,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, delle lettere costituenti l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, e di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica su richiesta degli interessati dal 1° al 31 luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.
(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.
(4) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 65.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	UC/t
23.02 A II a)	5,09
23.02 A II b)	20,36